

STATUTO

**C.L.S. - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS LAVORO E
SOLIDARIETA'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DE GASPERI 7

Numero REA: SS - 166233

Codice fiscale: 02328620907

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 60212/32668 DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata C.L.S. - Cooperativa Sociale ONLUS Lavoro e Solidarietà".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Sassari.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 DICEMBRE 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI – OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale

della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (**art. 1 L. 381/91 lettera b**). Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

La società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

La cooperativa ha per oggetto sociale:

Istituire o gestire centri di servizi culturali, turistici, biblioteche, cineclub, sale teatrali, centri di cultura popolare, librerie ed altre attività comunque inerenti la cultura, lo spettacolo, l'animazione, attività di gestione e manutenzione di archivi comunali e non, data entry;

Costruire e collaborare con centri studi che si occupino di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche relative alle comunità locali nonché di quelle limitrofe e nazionali, costituzione di partenariati con centri di ricerca e/o enti pubblici in ambito europeo;

Organizzazione, gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge, servizi balneari, gestione oasi faunistiche a naturalistiche in genere, escursioni ambientali, gestione percorsi escursionistici senza o con mezzi eco sostenibili ed innovativi;

Acquisire, alienare, gestire, fabbricare e ristrutturare aziende turistiche alberghiere fornendo servizi di ricezione ed ospitalità, colonie per minori, diversamente abili e non, alberghi, agenzie di viaggio, campeggi, ostelli, villaggi tu-

	ristici, stabilimenti balneari ed attività connesse quali laboratori, ristoranti,	
	trattorie, bar, pizzerie, mense, agriturismo;	
	Organizzare comitive turistiche e scolastiche per la diffusione e la conoscenza	
	del patrimonio artistico e dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali anche	
	attraverso la prestazione di servizi specifici tesi alla valorizzazione ed alla	
	piena utilizzazione degli stessi beni;	
	Gestire servizi di salvaguardia ambientali, monitoraggio dell'ambiente, instal-	
	lazione e gestione di ormeggi privati e pubblici, in acque marine ed interne;	
	gestione di porti turistici in acque marine e interne, servizi innovativi;	
	Gestione corsi di informazione e formazione professionale inerenti gli scopi	
	sociali;	
	Gestione di siti archeologici;	
	Esercitare trasporti, con autoveicoli, di cose e persone, autolinee, filovie, tran-	
	vie, in concessione sia da Enti pubblici sia da Enti Privati ed in gestione diret-	
	ta, acquistando o prendendo in locazione, anche finanziaria, automezzi in ge-	
	nere, attrezzi, macchinari, materiali e quanto altro necessario per il buon an-	
	damento della attività;	
	Acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di	
	superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare	
	immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o com-	
	pletare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi sia per scopi abitativi	
	che di produzione e investimento;	
	Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero ecosostenibile,	
	ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana e tecnologica, sia me-	
	diante appalto ad imprese di costruzione, che acquistando direttamente i mate-	

	riali, i componenti e gli impianti innovativi necessari per la loro realizzazione	
	e manutenzione o recupero, sia direttamente in economia;	
	Fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che pri-	
	vati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali,	
	raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smal-	
	timento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché	
	attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, disinfezione, derattizza-	
	zione, sanificazione e bonifica;	
	Pulizia e cura del verde pubblico, aree marine protette, parchi naturali, ferro-	
	viaria e di autobus;	
	Attività di facchinaggio movimentazione carico e scarico merci anche attra-	
	verso la gestione di depositi e magazzini attività di trasporto e traslochi e di-	
	stribuzione di materiale pubblicitario e tutte le attività preliminari e da com-	
	plemento al facchinaggio stesso compreso: legatura, pesatura, accatastamento,	
	disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;	
	Gestione servizi di spedizioni intra ed extra comunitarie;	
	Assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;	
	Fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle	
	strutture della ristorazione, alberghiere, turistiche e dei porti;	
	Gestire bar, punti di ristoro e vendita di prodotti agroalimentari all'interno di	
	impianti sportivi, parchi naturali o giardini pubblici; porti turistici;	
	Gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congres-	
	si, seminari e simili anche per disabili;	
	Gestione di attività di animazione delle amministrazioni comunali, provinciali	
	e regionali, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o tempo-	

	raneamente, in proprio, organizzazione di concerti, eventi artistici, culturali,
	musicali, enogastronomici, agroalimentari, legati al mondo delle fiere o sa-
	gre;
	Attività di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agroalimentari
	realizzati in proprio o acquistati;
	Lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;
	Attività di trasloco pubblico e privato anche con mezzi ecosostenibili;
	Svolgere attività di gestione posteggio veicoli, nonchè custodia e vigilanza;
	Offrire servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso
	quella di musei, biblioteche e simili, nonchè di mostre ed esposizioni; centra-
	lino e portineria e porti turistici;
	Offrire servizi di gestione di serre e vivai;
	Servizi di lavanderia, stireria, noleggio di biancheria conto terzi, sia ad azien-
	de private che ad enti pubblici;
	Produzione ed installazione di prato in rotoli, impianto e manutenzione di
	giardini, verde pubblico e privato, bonifiche ambientali e recupero a verde di
	aree degradate;
	Coltivazione di piante per bevande, spezie, aromatiche, farmaceutiche e altre
	colture permanenti;
	Apicoltura, bachicoltura, comprese tutte le attività di supporto utili nella pro-
	duzione e commercializzazione;
	Produzioni artigianali di birre e liquori;
	Produzione artigianale di paste fresche, pane e dolci;
	Gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organiz-
	zazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, produzione e

	personalizzazione di strumenti informatici innovativi per la gestione,
	l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;
	Promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provve-
	dendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;
	Prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informa-
	tica, logica, fisica e tecnica;
	Attività organizzazione e di accompagnamento con guide turistiche, guide na-
	turalistiche e culturali;
	Allestimento e gestione di internet point, progettazione e gestione di sistemi
	di vivibilità adottando soluzioni avanzate di mobility management;
	Gestione di centri pilota europei polifunzionale per assistenza, formazione e
	supporto alle persone diversamente abili;
	Gestione di pensione per animali, centri di addestramento;
	Gestione riserve di caccia;
	Gestione laboratori ricreativi, ceramica, intaglio del legno, tessitura , porcel-
	lana, vetro, ferro battuto ecc;
	Falegnameria artigianale;
	Servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione
	strade siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e par-
	chi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio.
	Servizi di informatica e assistenza innovativi applicati anche alla robotica,
	sviluppo di sistemi hardware e software con particolare riferimento ai diver-
	samente abili (adulti e bambini).
	Gestione e conduzione Asili per Anziani.
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici

o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inse-

rimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori . Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione all'attività mutualistica.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle

disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci..

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a Euro 25,00. All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo.

La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci

contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

la fusione o scissione;

compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

il trasferimento della sede sociale all'estero;

la revoca dello stato di liquidazione;

l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali .

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

17 di 35

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto

a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

dall'eventuale fondo sopraprezzo;

riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né du-

rante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
integrazioni dei compensi

aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.

un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi :

assemblea dei soci;

consiglio di amministrazione o amministratore unico;

collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non

intervvenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso affisso presso la sede sociale o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

approvare i bilanci;

distribuire gli utili;

approvare i regolamenti interni;

procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si

applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci .

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni . Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci .

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano ; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si potrà procedere con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si ri-

manda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque o da un amministratore unico scelto tra i soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 31

COMPETENZE

Spetta all'organo amministrativo:

deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

fissare le direttive per l'attività sociale;

formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

	stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal re-	
	golamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	redigere i bilanci;	
	compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri En-	
	ti;	
	accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di	
	associazioni e di privati;	
	assumere lavori ed assegnarli;	
	convenire prezzi ed esigerli;	
	compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed	
	ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere	
	ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a	
	pegni ed altre garanzie;	
	deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di in-	
	tegrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazio-	
	ne e di interessenza;	
	nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso	
	aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	

29 di 35

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c. .

ART. 32

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza .

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica . Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai

sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

COMPOSIZIONE

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.

ART. 35

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 37

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 38

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 39

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 41

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.TO MANCHIA ROBERTO GIULIO

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.